

COMUNICATO

Non inclusione della sostanza attiva «bromuro di metile» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva in applicazione della decisione della commissione 2008/753/CE. (09A04676)

La sostanza attiva bromuro di metile non e' inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in attuazione della decisione della Commissione 2008/753/CE del 18 settembre 2008.

Pertanto le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva sono revocate dal 18 marzo 2009.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari, dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva bromuro di metile, nonche' la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati, di tali prodotti fitosanitari revocati, e' consentita fino al 18 novembre 2009.

L'utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva bromuro di metile, e' consentito fino al 18 marzo 2010.

A tale proposito si precisa che lo smaltimento scorte per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva bromuro di metile e' limitato ai soli trattamenti di quarantena previsti dalla normativa vigente o da obblighi internazionali.

Non e' previsto invece alcun periodo di smaltimento scorte per prodotti fitosanitari a base di bromuro di metile impiegati come fumiganti del terreno, in quanto tale uso non e' piu' consentito dal 1° gennaio 2008, in ottemperanza a quanto stabilito dal protocollo di Montreal, relativo alle sostanze lesive per la fascia di ozono stratosferico, ratificato dall'Italia il 16 dicembre 1988 che ha sottoposto il bromuro di metile, come altre sostanze attive, a rigide limitazioni di utilizzo.

L'elenco dei prodotti fitosanitari revocati, a base della sostanza attiva dicloran non inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della decisione della Commissione 2008/753/CE si potra' consultare nella banca dati di questo Ministero, all'indirizzo: <<http://www.ministerosalute.it/fitosanitariWebnew/FitosanitariServlet>>.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva revocata sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il seguente Comunicato sara' pubblicato sia sul portale di questo Ministero che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.